

## LETTERA DI INTENTI


### DA E TRA

- **Fiere di Parma Spa**, una società regolarmente costituita ed operante in conformità con le leggi vigenti in Italia, con sede a Parma, Viale delle Esposizioni 393 / A, Italia, CF, P.IVA e Registro delle Imprese n 00162790349, qui rappresentata dal suo rappresentante legale Gian Domenico Auricchio, di seguito denominato "FIERE PARMA";
- **Bologna Fiere Spa**, una società regolarmente costituita ed operante in conformità con le leggi vigenti in Italia, con sede a Bologna CF, P.IVA e Registro delle Imprese 00322600372, qui rappresentata dal suo rappresentante legale, **Franco Boni**, di seguito denominato "BOLOGNA FIERE";
- **Rimini Fiera Spa**, una società regolarmente costituita ed operante in conformità con le leggi vigenti in Italia, con sede a Rimini CF, P.IVA e Registro delle Imprese 00139440408 -, qui rappresentata dal suo rappresentante legale, Lorenzo Cagnoni, di seguito denominato "RIMINI FIERA";

FIERE PARMA, BOLOGNA FIERE, RIMINI FIERA sono anche indicati qui di seguito individualmente come "Parte" e collettivamente le "Parti".

### Osservazioni preliminari

- FIERE PARMA, BOLOGNA FIERE, RIMINI FIERA sono società che operano nel settore fieristico congressuale organizzando manifestazioni fieristiche ed eventi di natura internazionale;
- le Parti sono interessate a verificare la fattibilità di una società ("Newco"), la cui composizione sarà da definire, con l'obiettivo di raggiungere una integrazione funzionale o societaria con l'intento di favorire:
  - a. la gestione di un veicolo esclusivo per progetti di natura fieristica, servizi complementari e congressuali all'estero;
  - b. la possibilità di ottimizzazione e centralizzazione delle funzioni acquisti e facility management per ottenere i positivi risultati che solo un'importante massa critica può ottenere;
  - c. la cooperazione a lungo termine per creare opportunità di internazionalizzazione congiunte per le Parti,
  - d. le attività condivise di marketing internazionale per gli sviluppi sopra delineati;
  - e. un'eventuale operazione di integrazione immobiliare secondo forme tecniche da definire.



I punti dall'a) al d) definiscono quello che di seguito viene definito il "Progetto";

- in relazione alle possibili attività da sviluppare congiuntamente, le Parti devono proteggere le rispettive informazioni riservate che potrebbe essere necessario condividere per la valutazione del progetto, come ad esempio informazioni economico-patrimoniali, piani aziendali, progetti di sviluppo, idee strategiche;
- le Parti intendono individuare le linee guida per la loro possibile cooperazione e il quadro delle rispettive competenze/attività per condividere i benefici di questo possibile progetto congiunto anche attraverso un calendario di ulteriori misure tra cui l'obbligo di riservatezza. La Negoziazione di seguito non è vincolante e rappresenta l'oggetto di questa Lettera di Intenti (di seguito "LOI").

**In considerazione delle premesse contenute nel presente documento, le parti concordano quanto segue:**

### **ARTICOLO 1 - Premesse**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente LOI.

### **ARTICOLO 2 - Oggetto**

2.1 Per mezzo di questa LOI, le Parti stabiliscono i principali termini e le condizioni per una possibile collaborazione a lungo termine in relazione al Progetto e la possibile costituzione di una Newco, nei termini e secondo le modalità che saranno concordate e che verranno regolate da accordi separati, negoziati e stipulati per iscritto dalle Parti una volta stabilite le rispettive competenze e dietro approvazione dei rispettivi Organi Delegati.

2.2 In particolare, in esecuzione di questa LOI, le parti procederanno nella collaborazione e nelle attività congiunte per valutare l'accordo e il Progetto (v. allegato A), sulla base della seguente attività e documentazione da preparare congiuntamente:

- elaborazione di un elenco di dati e informazioni inerenti i modelli operativi e le strutture organizzative dedicate da condividere con il gruppo di lavoro;
- analisi dei costi/benefici derivanti dal Progetto e simulazione degli impatti economici;
- analisi del mercato/calendario internazionale e delle relative opportunità di business;
- analisi del mercato utilities e facility management in un'ottica di una auspicata ottimizzazione risorse e centralizzazione acquisti);
- analisi dei diversi possibili scenari di integrazione immobiliare che potranno andare dalla gestione accentrata dei servizi immobiliari, sino alla più articolata possibile operazione di integrazione degli asset immobiliari;



- analisi dei costi (general, real estate, ecc.) e dei rispettivi modelli organizzativi per supportare l'evoluzione del progetto;
- business plan triennale;
- term sheet sulla ipotizzabile struttura dell'accordo e della Newco (struttura societaria, patti parasociali, altri accordi);
- dettaglio di scopo e azioni principali da attuare e relativa tempistica.

Nello sviluppo del Progetto le Parti sono rappresentate da:

**Responsabile (capo) del progetto:**

Per FIERE PARMA è Antonio Cellie

Per BOLOGNA FIERE è Franco Boni

Per RIMINI FIERA è Lorenzo Cagnoni

### ARTICOLO 3 - RISERVATEZZA

3.1 In funzione di quanto sopra, le Parti, nonché le società appartenenti ai rispettivi gruppi, forniranno all'Advisor congiuntamente individuato, una o più informazioni riservate (di seguito le "Informazioni").

3.2 Ai fini della presente LOI, tutte le informazioni che vengono divulgate da una parte a qualsiasi altra Parte, in relazione con il contenuto e lo sviluppo del progetto e che (a) è stata contrassegnata come confidenziale, o (b) se divulgata per via orale è stata identificata come riservata al momento della comunicazione ed è stato confermato per iscritto entro 5 giorni dalla sua divulgazione, è "Informazione riservata".

3.3 Parti convengono che le informazioni riservate verranno mantenute come strettamente confidenziali dalla Parte ricevente fino ad un anno dopo la conclusione di questa LOI e devono essere utilizzate solo nell'ambito della valutazione del progetto. La divulgazione di informazioni riservate è consentita solo alle persone, dipendenti o consulenti, coinvolti al progetto.

3.4 Ciascuna delle Parti potrà diffondere informazioni riconducibili alla presente Lettera di Intenti o ai suoi sviluppi solo per richiesta dell'Autorità Giudiziaria. Gli obblighi di riservatezza di cui sopra non sono applicabili alle informazioni che possano essere state di pubblico dominio al momento della diffusione, o che si fossero rese disponibili in un successivo momento, così come le informazioni che divenissero note ad una delle Parti ad opera di una fonte diversa dall'altra Parte.

3.5 Ognuna delle Parti comunicherà l'oggetto della collaborazione o informazioni sensibili ai propri collaboratori ed altri soggetti solo per le finalità di attuazione della presente Lettera di Intenti. Le Parti si impegnano affinché le persone che verranno a conoscenza di queste informazioni ne facciano un utilizzo strettamente confidenziale. Eventuali comunicati stampa, pubblicità o comunicazioni dovranno ottenere la preventiva approvazione delle Parti.

3.6 Le informazioni riservate, tutte le copie e tutti i diritti ad esse connesse restano di proprietà esclusiva della parte rivelante.



3.7 In caso di risoluzione del LOI, la parte rivelante può chiedere alla parte ricevente di restituire o distruggere qualsiasi informazioni riservate.

#### ARTICOLO 4 - VALIDITÀ - DURATA - STANDSTILL

4.1 Fatta eccezione per l'articolo 3 (Riservatezza), l'articolo 4 (Validità -Durata), l'articolo 5 (costi), l'articolo 6 (Modifiche), l'articolo 7 (elezione di domicilio) e l'articolo 8 (Legge applicabile - Giurisdizione), che sono destinati ad essere impegni vincolanti delle parti, questa LOI non costituisce contratto vincolante tra le parti per quanto riguarda la realizzazione e sviluppo delle proprie attività commerciali e la Newco e/o il progetto e/o la negoziazione ogni accordo correlato. La LOI è destinata esclusivamente a stabilire i principi generali sulla base dei quali le Parti sono disposte a valutare congiuntamente una cooperazione e, di conseguenza, le parti convengono che:

4.1.1. questa LOI ha solo lo scopo di definire gli obiettivi stabiliti, l'analisi e lo studio inerente al Progetto ed in nessun caso può essere considerato o interpretato come accordo preliminare e/o definitivo;

4.1.2. nell'esecuzione di questa LOI le parti intendono elencare esclusivamente i termini e le condizioni in forza delle quali sono disposti a procedere alla valutazione congiunta della loro collaborazione, senza alcun obbligo in relazione alla sua attuazione.

4.2 Questa LOI avrà validità fino al 31 dicembre 2016 e non potrà essere rinnovata automaticamente. Il non raggiungimento di un accordo fra le Parti non sarà considerata una causa di danni.

4.3 Durante la validità di questa LOI, le Parti si impegnano, anche a nome dei loro azionisti, a non entrare in alcuna negoziazione avente lo stesso oggetto della presente LOI e del Progetto con terze parti; senza preventivo accordo tra le stesse, come avvenuto per il progetto Rimini-Vicenza.

#### ARTICOLO 5 - COSTI

5.1 Le Parti hanno preso congiuntamente l'iniziativa di selezionare un advisor di standing internazionale con comprovata esperienza nei settori fieristico congressuale ed immobiliare al fine di assisterle nel Progetto; i costi di tale Advisor, definiti e concordati in anticipo, saranno suddivisi tra le Parti.

#### ARTICOLO 6 - MODIFICHE

6.1 Eventuali modifiche alla presente LOI non sono valide né vincolanti se non firmate da rappresentanti autorizzati dalle parti.

#### ARTICOLO 7 - Elezione di domicilio

7.1 Ai fini di qualsiasi comunicazione relative alla presente LOI, le Parti eleggono il loro domicilio come segue:

7.1.1. FIERE PARMA, Viale delle Esposizioni 393 / A - 43126 Parma, Italia;

7.1.2. BOLOGNA FIERE , viale della Fiera 20- 40127 Bologna, Italia

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the bottom right corner of the page.


7.1.3 RIMINI FIERA, via Emilia 155- 47921 Rimini, Italia

### ARTICOLO 8 - LEGGE APPLICABILE

8.1 La presente Lettera di Intenti è disciplinata esclusivamente dalla legge italiana.

8.2 Le parti dichiarano di aver negoziato e compreso e di approvare specificamente qualsiasi disposizione della presente LOI.

FIERE DI PARMA SPA

  
\_\_\_\_\_

BOLOGNA FIERE SPA

  
\_\_\_\_\_

RIMINI FIERA

  
\_\_\_\_\_